

COMUNE DI

Provincia di

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE

a cura di
Fiorenzo Narducci
Mario Agnoli

L'ordinamento delle autonomie ha stabilito, all'art. 59, che lo Statuto dei Comuni e delle Province sia adottato insieme con due regolamenti che il legislatore ha ritenuto necessari per la prima attuazione delle norme statutarie.

Uno dei regolamenti ha per oggetto la "DISCIPLINA DEI CONTRATTI DELL'ENTE", materia che è regolata da un complesso intreccio di disposizioni legislative alle quali si aggiungono le direttive del Consiglio della C.E.E., lasciando spazi limitati all'autonomia regolamentare, che può esercitarsi sui temi organizzativi e proporsi di realizzare una traduzione in forma operativa e coordinata della normativa.

I contenuti del regolamento sono quindi riferiti alle competenze in materia negoziale degli organi dell'Amministrazione, del Segretario e dei Dirigenti, alle convenzioni per gli incarichi professionali, all'attuazione delle procedure per la scelta del contraente, alla stipulazione del contratto ed agli aspetti amministrativi dell'esecuzione dell'appalto di opere pubbliche.

Con questo testo l'A.N.C.I. propone uno schema ampio, organico, aggiornato ai recenti decreti statali ed alle direttive comunitarie, al quale i Comuni potranno far riferimento per formare, secondo i loro orientamenti ed esigenze, il proprio regolamento.

Per questo nuovo contributo con il quale l'Associazione concorre all'attuazione dell'ordinamento delle autonomie, essa è grata agli amici Fiorenzo Narducci e Mario Agnoli, che ne hanno curato la redazione.

Roma, aprile 1991

Sen. Riccardo Triglia
Presidente ANCI

INDICE SISTEMATICO

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - I principi	15
Art. 2 - Finalità	15
Art. 3 - La legittimazione	15
Art. 4 - Le riserve	16

Titolo II - FUNZIONI E COMPETENZE

Capo I - Gli organi elettivi

Sez. I - Il Consiglio Comunale

Art. 5 - Il programma di opere pubbliche	19
Art. 6 - Gli atti fondamentali	20

Sez. II - La Giunta comunale

Art. 7 - Gli atti d'amministrazione	20
Art. 8 - Relazione al Consiglio	23

Sez. III - Il Sindaco

Art. 9 - Programmazione delle gare di appalto	23
Art. 10 - Soprintendenza agli uffici presposti alla realizzazione di opere pubbliche	23
Art. 11 - Relazione generale sullo stato dei lavori pubblici	24

Capo II - Il Segretario comunale e l'ufficio contratti

Art. 12 - Sovrintendenza dell'attività negoziale	25
Art. 13 - L'attività di rogito	26
Art. 14 - L'ufficio contratti	26

Capo III - Le commissioni di gara

Art. 15 - Le commissioni di gara	27
Art. 16 - Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche	29
Art. 17 - Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di servizi e forniture	30

Capo IV - La licitazione privata

Art. 33 - Definizione e procedimento	50
Art. 34 - Il bando di gara	50
Art. 35 - Domande di partecipazione	52
Art. 36 - La prequalificazione dei concorrenti	53
Art. 37 - Le Imprese ammesse od escluse	53
Art. 38 - L'invito alla licitazione privata	54
Art. 39 - Rilascio copie documenti tecnici	56
Art. 40 - Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi	56
Art. 41 - L'offerta	57
Art. 42 - Modalità per l'invio delle offerte	58
Art. 43 - Tornate di gara	58
Art. 44 - I metodi di gara	59
Art. 45 - Le modalità della gara	60
Art. 46 - Aggiudicazione	61
Art. 47 - Comunicazione all'impresa aggiudicataria	61
Art. 48 - La pubblicazione dell'esito delle gare	62
Art. 49 - Norme di garanzia	62

Capo V - L'appalto concorso di opere pubbliche

Art. 50 - Deliberazione	63
Art. 51 - Bando, avviso ed invito alla gara	63
Art. 52 - Le procedure di gara	63
Art. 53 - Aggiudicazione	64

Capo VI - Forniture di beni e servizi

Art. 54 - Deliberazione	65
Art. 55 - Forniture di beni, impianti ed attrezzature	65
Art. 56 - Prestazione di servizi	66
Art. 57 - Bando di gara per le forniture di beni e di servizi	66
Art. 58 - L'invito alla gara	67
Art. 59 - La Commissione	67
Art. 60 - Procedura di gara	68
Art. 61 - Parere della Commissione ed aggiudicazione	68

Capo VII - La concessione

Art. 62 - La concessione di sola costruzione	69
Art. 63 - La concessione di costruzione ed esercizio	69
Art. 64 - La concessione di servizi	71

Capo VIII - La trattativa privata

Art. 65 - La trattativa privata	72
---------------------------------------	----

APPENDICE

Allegato A - Bando di gara per pubblici incanti per appalti d'importo:

I - pari o superiore a 5.000.000. di E.C.U.	95
II - pari o superiore ad 1.000.000. di E.C.U. ed inferiore a 5.000.000 di E.C.U.	97
III - Inferiore ad 1.000.000 di E.C.U.	97

Allegato B - Bando di gara per licitazione privata ed appalto concorso per appalti di importo:

I - pari o superiore a 5.000.000. di E.C.U.	98
II - pari o superiore ad 1.000.000. di E.C.U. ed inferiore a 5.000.000 di E.C.U.	99
III - Inferiore ad 1.000.000 di E.C.U.	100

Allegato C - Bando di gara per le concessioni di costruzione e gestione per appalti di importo:

I - pari o superiore a 5.000.000. di E.C.U.	101
II - pari o superiore ad 1.000.000. di E.C.U. ed inferiore a 5.000.000 di E.C.U.	102
III - Inferiore ad 1.000.000 di E.C.U.	103

Allegato D - Avviso di gara per appalti d'importo:

I - pari o superiore a 5.000.000. di E.C.U.	104
II - pari o superiore ad 1.000.000. di E.C.U. ed inferiore a 5.000.000 di E.C.U.	104
III - Inferiore ad 1.000.000 di E.C.U.	105

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
I principi

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".

2. L'attività negoziale dell'ente s'ispira ai seguenti principi:

- a) perseguimento dei fini pubblici per i quali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento giuridico;
- b) realizzazione della massima economicità nei limiti del miglior perseguimento dei fini pubblici;
- c) osservanza della massima obiettività nella scelta dei sistemi negoziali in funzione dell'interesse della collettività;
- d) armonizzazione del principio della economicità con quello della obiettività delle scelte.

Art. 2
Finalità

1. La presente regolamentazione ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali del Comune e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse della Comunità.

2. Per l'attuazione del principio di trasparenza della gestione il Comune adotta idonei strumenti d'informazione secondo i principi fissati dalla legge e dallo statuto.

Art. 3
La legittimazione

1. In conformità ai principi generali l'ente è legittimato ad operare nell'ordinamento secondo la disciplina pubblicistica.

2. Sono inoltre applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

Titolo II

FUNZIONI E COMPETENZE

Capo I GLI ORGANI ELETTIVI

SEZ. I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5

Il programma di opere pubbliche

1. Compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo.

① Programma dell'opera pubblica → Consiglio

2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:

- a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l'importo presuntivo della spesa;
- b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.

3. Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate e gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.

4. Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio comunale su motivata proposta della Giunta, formulata in base alle valutazioni degli uffici competenti.

② eventuali variazioni del programma approvate su proposta della giunta

5. Intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, gli uffici competenti predispongono i progetti esecutivi e le relative proposte operative.

6. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giunta comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

ma del relativo disciplinare;

- b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione d'urgenza di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l'adeguamento dei relativi stanziamenti, ove l'importo del progetto risulti superiore a quello preventivato; ④ Approvazione del progetto - Giunta
- c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142; ⑤ Delibera a contrattare
- d) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, un secondo lotto di lavori in conformità a quanto dispone l'art. 12, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1; ?
- e) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso;
- f) alla deliberazione di motivata ammissione od esclusione dall'invito alla gara a seguito della prequalificazione;
- g) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;
- h) all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi;
- i) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati di regolare esecuzione delle opere;
- l) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.

3. Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:

- a) necessità di lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti e che comunque comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio;
- b) necessità di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazioni ed altre, eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;

la Giunta propone al Consiglio di prenderne atto e di adeguare conseguentemente le previsioni di bilancio e quelle dell'eventuale altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.

4. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio la Giunta può disporre, a mezzo degli uffici tecnici comunali, il progetto di massima o di fattibilità dell'opera. Soltanto dopo che il Con-

di di fattibilità, prospezioni geologiche (società di engineering), ecc..
Stante la particolare natura di tali tipologie, le stesse devono essere previste nei programmi o negli atti fondamentali del Comune.

Art. 8 **Relazione al Consiglio**

1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale, nel contesto della relazione generale, in merito all'attività contrattuale svolta.

2. Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nell'esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.

SEZ. III **IL SINDACO**

Art. 9 **Programmazione delle gare di appalto**

1. Il calendario delle gare di appalto viene stabilito dal Sindaco, su proposta del Segretario comunale, d'intesa con il responsabile dell'ufficio contratti.

2. Ogni mese viene, di norma, stabilito il calendario delle gare per le quali sarà pubblicato il relativo bando.

3. Esperita la procedura per definire i concorrenti da invitare alla gara, il Sindaco stabilisce, su proposta del Segretario comunale, la data nella quale la gara stessa avrà luogo, osservati i termini previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 10 **Soprintendenza agli uffici preposti alla realizzazione di opere pubbliche**

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di soprintendenza sugli uffici e servizi comunali riceve ogni trimestre dai responsabili di settore, tramite il Segretario comunale, l'elenco delle opere pubbliche in corso di esecuzione, corredato delle seguenti notizie:

- a) impresa appaltatrice;
- b) tempo contrattuale trascorso alla fine del trimestre in rapporto ai lavori eseguiti e contabilizzati entro lo stesso termine;
- c) motivi di eventuali ritardi e provvedimenti disposti per recuperarli;

Capo II

IL SEGRETARIO COMUNALE E L'UFFICIO CONTRATTI

Art. 12

Sovrintendenza dell'attività negoziale

1. Il Segretario comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.

2. In particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:

- a) al bando, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione;
- b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
- c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
- d) all'espletamento della gara d'appalto, anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
- e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara.

3. Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, di ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.

4. Il Segretario comunale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, avuto riguardo alla consistenza organizzativa dell'Ente.

Capo III

LE COMMISSIONI DI GARA

Art. 15

Le commissioni di gara

1. Le commissioni di gara sono costituite con provvedimento del Segretario comunale per l'espletamento delle procedure relative alle aste pubbliche ed alle licitazioni private.

2. Le commissioni di gara sono composte da tre membri effettivi individuati con le modalità di cui ai commi successivi. L'esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la commissione decide a maggioranza.

3. Le funzioni di Presidente sono attribuite, con il provvedimento di cui al primo comma, ad un dirigente di ruolo, di livello apicale, la cui scelta ha luogo mediante rotazione fra i dirigenti del predetto livello, con inizio da quello che ha maggiore anzianità di servizio in qualità di dirigente alle dipendenze del Comune. Nel caso di assenza dal servizio del designato, le sue funzioni sono attribuite al dirigente che segue nella rotazione. Il dirigente che non ha espletato la funzione perché assente viene collocato immediatamente dopo l'ultimo iscritto nell'elenco di rotazione.

4. Il responsabile dell'ufficio contratti è membro di diritto di tutte le commissioni di cui al presente articolo. Nel caso di assenza dal servizio lo sostituisce il funzionario dello stesso ufficio, di livello più elevato. Nel caso che vi siano più funzionari dello stesso livello, la sostituzione spetta a colui che ha, nella qualifica, maggiore anzianità alle dipendenze del Comune.

5. È membro della commissione il dirigente responsabile del settore che ha formato la proposta di deliberazione che dà luogo all'e-

N.B. Testo per i Comuni nel cui organico SONO compresi dipendenti con qualifiche dirigenziali.

Capo III

LE COMMISSIONI DI GARA

Art. 15

Le commissioni di gara

1. Le commissioni di gara sono costituite con provvedimento del Segretario comunale per l'espletamento delle procedure relative alle aste pubbliche ed alle licitazioni private.

2. Le commissioni di gara sono composte da tre membri effettivi individuati con le modalità di cui ai commi successivi. L'esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la decisione spetta al Presidente.

3. Il Segretario comunale è, di diritto, Presidente delle commissioni di gara. In caso di sua assenza assume le funzioni predette chi ne fa legalmente le veci.

4. Il responsabile del servizio contratti è membro di diritto di tutte le commissioni di cui al presente articolo. Nel caso di assenza dal servizio lo sostituisce il dipendente dello stesso ufficio, di livello più elevato.

5. Ove nel Comune non sia costituito un servizio contratti, essendo lo stesso direttamente curato dal Segretario comunale, è membro della commissione il dipendente di qualifica apicale, responsabile dell'area amministrativa ovvero dell'area associata amministrativa-contabile.

6. È membro della commissione il dipendente responsabile dell'unità organizzativa che ha formato la proposta di deliberazione che dà luogo all'espletamento dell'appalto. Nel caso che il predetto sia assente dal servizio, lo sostituisce il dipendente della stessa unità, di qualifica immediatamente inferiore.

N.B. Testo per i Comuni nel cui organico NON SONO compresi dipendenti con qualifiche dirigenziali.

Art. 16
Le commissioni per gli appalti concorso
e per le concessioni di opere pubbliche

1. La commissione per la scelta del contraente è comune, come composizione, per le due forme dell'appalto concorso e della concessione di opere pubbliche.

2. Essa si compone di:

A) Membri di diritto interni:

- a) Sindaco od Assessore da lui espressamente delegato, Presidente;
- b) Segretario comunale;

c) *impiegato amministrativo prescelto*, con funzioni anche di Segretario.

B) Membri tecnici esterni:

- a) due membri scelti tra docenti universitari, tecnici della Regione, della Provincia, di altri Comuni o professionisti, particolarmente competenti nella specifica materia oggetto dell'appalto concorso o della concessione.

3. La nomina della commissione, anche per quanto attiene ai membri tecnici esterni, è di competenza della Giunta comunale.

4. La commissione si ispira nel suo operato a criteri di funzionalità e di efficienza. Per la legalità delle adunanze è necessaria la presenza di tutti i membri.

5. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta di voti.

6. La commissione conclude i suoi lavori esprimendo il parere in merito all'aggiudicazione, a seconda dei casi, dell'appalto concorso o della concessione. La commissione può anche esprimere parere che nessuno dei progetti e delle offerte presentate è meritevole di essere prescelto.

7. La commissione dovrà esprimere dettagliatamente, per ogni offerta, le valutazioni e considerazioni specifiche a ciascuna di esse relative.

8. Il parere della commissione non è vincolante per l'Amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione delle opere sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione, sia per altre motivate ragioni d'interesse pubblico.

Titolo III

PROGETTAZIONI E STUDI INCARICHI PROFESSIONALI

Capo I

ATTIVITÀ NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

Art. 18

Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale

1. Il Comune è tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici ed amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.

2. La scelta di questi strumenti, ove non sia tassativamente prevista dalla legge, è fatta dall'Amministrazione comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.

3. Ai fini di cui al presente articolo sono previsti i seguenti strumenti:

- a) il progetto generale;
- b) il progetto di massima;
- c) il progetto esecutivo.

Art. 19

I progetti

1. Gli strumenti tecnici necessari per l'attività negoziale sono così definiti:

- a) progetto generale — si definisce progetto generale l'insieme dei disegni rappresentativi e dei relativi elaborati complementari (relazione esplicativa, computi metrici, prezzi unitari, analisi dei prezzi, stima dei lavori, capitolato speciale, grafici, planimetrie, tavole, profili, sezioni, rappresentazioni ausiliarie, plastici, ecc.) che stabiliscono la natura, la forma, le dimensioni, la struttura e le caratteristiche delle opere da eseguire nonché le modalità tecniche della loro costruzione;
- b) progetto di massima — il progetto di massima contiene le linee fondamentali dell'opera e l'importo approssimativo della spesa

Capo II

COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 22

La committenza

1. Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento d'incarichi, interni ed esterni, relativi alla progettazione di opere pubbliche, a prescindere dalla natura e dalla utilità, la condizione, eretta a sistema, di:

- a) richiedere ai progettisti, ad iniziativa dell'Amministrazione, di attenersi alle linee-guida dalla medesima previste;
- b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio sul progetto di massima, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista terrà conto nella progettazione esecutiva;
- c) verificare i criteri seguiti e la conformità dell'opera ai programmi ed agli obiettivi dell'Ente.

requisiti di legge e che documentino di aver già effettuato progettazioni di opere analoghe a quelle oggetto dell'incarico, tali da garantire esperienza e competenza specifica adeguata. Il possesso di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo Comune.

3. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico è formalizzato da apposita convenzione nei termini di cui al successivo articolo 26.

Art. 25

Incarichi esterni per progettazioni speciali

1. Il Comune può motivatamente, in particolare allorché concorrono circostanze di interesse ambientale, avvalersi dell'istituto della concessione di sola progettazione, nelle speciali forme della "*consulting engineering*", unicamente nell'attività preparatoria di studi di fattibilità, prospezioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.

2. Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo Albo professionale.

3. La deliberazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti. Il compenso ai dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti.

4. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP. 10 febbraio 1976 e successive modificazioni.

Art. 27

Disposizioni comuni a tutti gli incarichi

1. Gli elaborati comunque prodotti in conseguenza delle discipline recate dal presente regolamento devono uniformarsi ai principi sia di tutela ambientale, sia di ogni altra tutela del pubblico interesse previsti dall'ordinamento giuridico, oltre che dalla specifica legislazione di riferimento.

2. I progetti esecutivi devono essere corredati da tutti gli elaborati principali e di dettaglio previsti dalle disposizioni vigenti. Il calcolo della quantità delle opere deve essere effettuato con particolare accuratezza: eventuali consistenti scostamenti dalle previsioni originarie, verificatisi nella realizzazione, saranno ritenuti giustificati solo se dipendenti da varianti al progetto originario richieste e deliberate preventivamente dall'Amministrazione comunale. I prezzi unitari applicati nelle relative perizie devono essere stabiliti in base ad analisi accurate, documentate negli atti progettuali, che assicurino la buona esecuzione dell'opera alle condizioni economicamente più convenienti per l'Ente. Quanto stabilito al presente ed al precedente comma deve essere espressamente previsto dalle convenzioni d'incarico.

3. Il quadro economico del progetto deve comprendere:

- a) l'importo dei lavori a base d'asta, determinato con i criteri di cui al precedente comma;
- b) l'importo delle opere e forniture che l'Amministrazione intende eseguire in economia o con appalto a ditte specializzate. In tal caso gli atti progettuali devono risultare comprensivi dei relativi elaborati tecnici e perizie;
- c) l'importo per le spese tecniche di progettazione e, se del caso, di direzione dei lavori;
- d) l'importo delle spese tecniche per indagini geologiche, statiche, ambientali, ritenute necessarie e non comprese fra quelle di cui alla lettera c);
- e) l'importo delle spese per le aree e gli altri beni da occupare ed acquisire per l'esecuzione dell'opera progettata, compreso ogni onere necessario;
- f) una quota per spese impreviste.

4. Nei casi in cui il progetto comporti situazioni ablativo a qualunque titolo, esso comprende normative di dettaglio allo scopo di rendere possibile il preliminare conseguimento del bene in piena conformità con la legge.

Titolo IV

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I

APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

Art. 28
La deliberazione

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone l'intervenuta approvazione da parte dell'organo comunale competente della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame, a norma dell'art. 4, comma 9, del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1989, n. 155 e dell'art. 13, comma 2 bis, della legge 28 febbraio 1990, n. 38, di conversione del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.

2. È condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nel programma delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio comunale, o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato.

3. È ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.

4. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:

- a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
- b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;
- c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
- d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vi-

Capo II

FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 29

Le gare - Norme generali

1. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblici incanti od asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata.

Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni delle direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia, e precisamente:

- a) *procedure aperte* in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
- b) *procedure ristrette* in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
- c) *procedure negoziali* in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.

3. Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:

- a) *bando di gara* l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento;
- b) *avviso della gara* l'atto mediante il quale l'Amministrazione co-

Capo III

I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

Art. 30

Il procedimento

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore.

2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:

- a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
- b) ammissione dei concorrenti;
- c) effettuazione dell'incanto;
- d) aggiudicazione dell'asta.

3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.

4. Il bando di gara è redatto dall'Ufficio contratti, sulla base della deliberazione a contrattare, degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti con comunicazione ufficiale dal competente organo comunale e secondo lo schema fissato, in relazione all'importo, dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, allegato al presente regolamento con le sigle A/I, A/II, A/III. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Il bando di gara è firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario comunale.

5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara è effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle direttive C.E.E. per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a quest'ultime, avuto riguardo delle fasce d'importo fissate con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed a quanto dispone l'art. 3 di detto decreto.

2. L'asta è presieduta dalla Commissione di gara costituita con le modalità di cui all'art. 15. Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte. È dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che l'Amministrazione abbia stabilito nel bando che si procederà all'aggiudicazione anche se perviene una sola offerta.

3. Per le procedure di espletamento dell'asta con i metodi indicati nel primo comma del precedente art. 31, il Presidente e la Commissione di gara si attengono rigorosamente alle disposizioni stabilite nel regolamento di contabilità di Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

4. Quando l'asta è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584, la spedizione delle offerte deve avvenire mediante raccomandata postale indirizzata al Comune e le stesse debbono pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno precedente la gara. Nel giorno, ora e luogo stabilito, in pubblica seduta, il Presidente della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte. Nelle gare in cui sono state adottate le procedure previste dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 31, il Presidente, dopo la lettura delle offerte, proclama il risultato e rimette il verbale alla Giunta comunale per l'aggiudicazione definitiva. Nel caso che sia stata adottata la procedura di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 31, la Commissione di gara è costituita secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento. Le decisioni relative all'aggiudicazione sono adottate dalla Giunta comunale dopo la valutazione delle offerte presentate e sono comunicate al concorrente aggiudicatario ed al secondo classificato entro il termine stabilito dalla legge.

2. Il bando di gara è firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario comunale.

3. Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 30 del presente regolamento.

4. La Giunta comunale, tenuto conto che è interesse dell'Ente attivare la più ampia partecipazione alle gare di appalto e, conseguentemente, alla prequalificazione, può decidere di pubblicare l'avviso di gara su uno o più quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione, ancorché tale forma di pubblicità, in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.

5. La pubblicazione dell'avviso di gara con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente regolamento è effettuata dall'Ufficio contratti, a cura del responsabile dello stesso.

6. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1984, n. 687. La Giunta comunale autorizza semestralmente un adeguato fondo per le pubblicazioni suddette, sul quale vengono liquidate dall'Ufficio contratti le spese relative alla pubblicazione.

7. La Giunta comunale stabilisce ogni due anni l'elenco sia dei quotidiani a diffusione nazionale, sia di quelli a diffusione regionale, sui quali vengono effettuate, con criterio di rotazione, le pubblicazioni da parte dell'Ufficio contratti.

8. L'Ufficio contratti predispone, entro il 15 del mese successivo, l'elenco degli appalti conclusi durante il mese precedente con le seguenti indicazioni:

- oggetto ed importo dell'appalto;
- numero delle ditte partecipanti;
- ditta aggiudicataria;
- condizioni di aggiudicazione

e lo trasmette al Sindaco, il quale ne dispone la comunicazione:

- a) alla Giunta comunale;
- b) ai Capi Gruppo del Consiglio comunale;
- c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari;
- d) ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali;
- e) alla stampa locale ed alle eventuali emittenti radio-televisive locali.

delle istanze pervenute, per verificare il rispetto delle condizioni stabilite dal bando di gara.

Art. 36

La prequalificazione dei concorrenti

1. La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto è effettuata da una Commissione presieduta dal Segretario comunale e composta dal responsabile del settore competente per l'oggetto dell'appalto e dal responsabile dell'Ufficio contratti, che cura l'istruttoria formale delle istanze pervenute.

2. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.

3. La Commissione entro 20 giorni da quello stabilito per la presentazione delle richieste, forma l'elenco delle ditte le cui istanze e documentazioni sono risultate conformi alle prescrizioni del bando.

4. Sia per le ditte da ammettere alla gara, sia per quelle da escludere, la Commissione, tramite il Segretario comunale che cura la relativa istruttoria, sottopone al Sindaco la proposta di deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale. La Giunta decide sulla proposta alla prima adunanza utile e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 37

Le Imprese ammesse od escluse

1. La Giunta comunale sulla base della proposta formulata a seguito delle procedure di cui al precedente articolo delibera motivatamente l'elenco delle Imprese ammesse alla gara e quello delle Ditte escluse.

2. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal Sindaco al richiedente, a mezzo di raccomandata R.R., da spedirsi entro 10 giorni dalla deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.

3. I termini previsti dal precedente e dal presente articolo sono determinati ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

- c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio);
- d) certificato generale del casellario giudiziale per il titolare dell'impresa se individuale, per tutti gli accomandatari per le s.a.s., per gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società e di consorzio e per i direttori tecnici quando siano persone diverse dalle predette;
- e) dichiarazione attestante la presa visione e conoscenza del luogo dove devono svolgersi i lavori, delle condizioni locali e di tutte le circostanze influenti sulla determinazione dei prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta effettuata; di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e di accettare le clausole del capitolato;
- f) eventuale dichiarazione delle opere che l'impresa intenda appaltare o concedere in cottimo, redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- g) documentazione prescritta dalla legge e di cui al successivo art. 40 nel caso di presentazione di offerta da parte di associazione temporanea d'impresa;
- h) ogni altra documentazione prescritta dalla legge o richiesta dall'Amministrazione per comprovare particolari requisiti richiesti nel bando e dei quali è stato dichiarato il possesso nella domanda di ammissione alla gara.

7. Nella lettera d'invito dovrà inoltre essere specificato:

- a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;
- b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;
- c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- d) le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

8. Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto l'Amministrazione si uniforma, in ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina recata dal regolamento approvato con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. L'elencazione effettuata dal precedente sesto comma è pertanto subordinata a tale disciplina.

no di diversi tipi, corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altri atti di gara devono indicare l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità delle imprese.

5. Per i requisiti tecnici e finanziari richiesti per l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee d'impresa si applicano le norme di legge vigenti, con le integrazioni di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.

6. Per gli appalti nei quali vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili con il relativo importo, l'esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, le quali debbono essere iscritte all'Albo Nazionale Costruttori per la categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

7. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in Associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 21 della legge n. 584/1977 e successive modificazioni, possono associare altre imprese iscritte all'Albo Nazionale Costruttori, anche se per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da quest'ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

8. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del Comune. Nel caso di imprese mandanti assuntrici delle opere scorporabili, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capo gruppo.

9. Nei rapporti fra Comune ed Associazione temporanea d'impresa si applicano tutte le norme previste dalle leggi vigenti.

10. In conformità all'art. 19 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è vietata l'associazione, anche in partecipazione, ed il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 41

L'offerta

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori.

2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilità, il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.

3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono

l'avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

Art. 44 **I metodi di gara**

1. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinati dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono effettuate con i metodi previsti dall'art. 1 della legge predetta, modificato dall'art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 e pertanto come appresso:

- a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso (art. 1, lett. a, legge 2 febbraio 1973, n. 14);
- b) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media delle offerte presentate (art. 2, legge n. 14/1973);
- c) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media finale (art. 3, legge 14/1973);
- d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media (art. 4, legge n. 14/1973);
- e) mediante offerta di prezzi unitari (art. 5, legge n. 14/1973).

2. Per le licitazioni private regolate dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara (art. 1, legge 8 ottobre 1984, n. 687).

3. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinate dalla legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni, sono regolate, secondo l'art. 24 della legge predetta, con uno dei seguenti sistemi:

- a) quello del prezzo più basso da determinarsi:
 - mediante offerta di prezzi unitari;
 - mediante offerta di ribasso senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione;
- b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti s'impegnano a fornire. In tal caso, nel capitolato d'onere, nel bando e nell'invito alla gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente d'importanza loro attribuita. Quando viene adottata questa procedura, la Commissione di gara è costituita secondo quanto previsto dal precedente art. 16.

5. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al membro segretario per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.

6. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerte.

7. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stessa proposte. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, determina l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla Giunta comunale in conformità a quanto dispone il successivo articolo 46.

8. Copia del verbale di gara, sottoscritto nell'originale dalla Commissione e dai testimoni, è trasmesso dal Presidente al Sindaco.

Art. 46 **Aggiudicazione**

1. L'aggiudicazione diventa efficace per l'amministrazione dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale.

2. L'approvazione della Giunta può essere negata:

- a) allorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;
- b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.

Art. 47 **Comunicazione all'impresa aggiudicataria**

1. Il Sindaco comunica, secondo quanto stabilito dall'art. 19 della legge n. 584/1977, entro dieci giorni dalla gara l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.

2. L'aggiudicatario deve presentare entro 10 giorni dalla comunicazione la documentazione prevista dall'articolo predetto e dalla legge n. 55/1990. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, per le gare soggette alla citata legge n. 584/1977, la Giunta comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

Capo V

L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 50

Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto dell'art. 28.

Art. 51

Bando, avviso ed invito alla gara

1. Per il bando, avviso ed invito di gara e le procedure di pre-qualificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui agli art. 34, 35, 36 e 37, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto concorso. Il bando di gara deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo gli allegati B/I, B/II e B/III. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalità dovrà essere corredato dalla documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, secondo le esigenze nella stessa documentazione rappresentate dall'Amministrazione comunale.

Art. 52

Le procedure di gara

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso sono fissate dall'art. 16.

2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte per l'appalto concorso.

3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

4. La Commissione, a suo giudizio insindacabile, può delegare

Capo VI

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 54 Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge si fa rinvio al disposto dell'art. 28.

2. L'Amministrazione in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, in quanto applicabili.

Art. 55 Forniture di beni, impianti ed attrezzature

1. Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti.

2. Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dall'Ufficio Econmato e dagli altri uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi hanno specifica competenza.

3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono compresi in perizie riferite al fabbisogno di almeno un semestre, distinte per settore d'opera o merceologico d'intervento. Le relative proposte di deliberazione sono presentate, ad iniziativa del funzionario responsabile, almeno sessanta giorni prima dell'inizio del semestre.

4. Per gli interventi relativi alla fornitura di beni, impianti ed attrezzature che per la loro consistenza non rientrano nell'ordinaria competenza dell'Economo stabilita dall'apposito regolamento, le perizie, capitolati e disciplinari sono redatti con un adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati, dal funzionario responsabile, con la relativa proposta di deliberazione.

I.V.A. esclusa, la pubblicità avviene mediante affissione del bando di gara all'Albo pretorio del Comune.

5. Il bando di gara nelle ipotesi di pubblici incanti, di licitazione privata o di appalto concorso deve contenere tutti gli elementi rispettivamente previsti dagli artt. 5 e 6 della legge 30 marzo 1981, n. 113, ai quali viene fatto esplicito rinvio, a tutti gli effetti di legge.

6. In relazione ai criteri di valutazione ai fini della aggiudicazione di cui al successivo art. 61, i capitolati, i disciplinari tecnici ed i bandi di gara prevedono particolari indicazioni nei termini di cui all'art. 15 della legge 30 marzo 1981, n. 113.

Art. 58

L'invito alla gara

1. Per i pubblici incanti il cui importo non sia inferiore alle 200.000 E.C.U., il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore ai 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Comunità stessa.

2. Per le licitazioni private e l'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione ai fini della prequalificazione, è fissato in giorni 21 dalla data di cui al comma precedente.

3. Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso relativi a forniture di beni e di servizi per valori di stima inferiori alle 200.000 E.C.U., le rispettive decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

4. Per quanto attiene alle procedure di prequalificazione si fa riferimento a quelle previste per gli appalti di opere pubbliche di cui ai precedenti articoli, purché conformi alla normativa di cui alla legge 30 marzo 1989, n. 113. In caso di difformità prevale la normativa di cui alla legge n. 113/1981, citata.

Art. 59

La Commissione

1. Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso relativi alla fornitura di beni e servizi sono fissate dall'art. 17.

2. La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione dopo la presentazione delle offerte per le rispettive gare.

3. La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.

Capo VII

LA CONCESSIONE

Art. 62

La concessione di sola costruzione

1. La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.

2. Il conferimento della concessione è preceduto normalmente da appalto concorso. In casi particolari, per esperire l'appalto concorso, l'Amministrazione può far ricorso alla "procedura ristretta" di cui all'art. 1 della Direttiva del Consiglio della C.E.E. del 18 luglio 1989, n. 89/440. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, secondo gli allegati al presente regolamento B/I, B/II e B/III.

3. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.

4. Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida fissate in apposito capitolato-programma, assumendosi il concessionario ogni compito concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta all'Amministrazione, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto, riservando una quota non inferiore al 10% del prezzo complessivo a dopo l'espletamento del collaudo e l'avvenuta presa in consegna dell'opera.

Art. 63

La concessione di costruzione ed esercizio

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.

2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune con-

s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;

e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma.

5. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

Art. 64

La concessione di servizi

1. Ferme rimanendo le disposizioni di cui all'art. 62 del presente regolamento per quanto attiene alla concessione di sola costruzione, la concessione di servizi comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio e di supporto nell'esercizio di funzioni dell'amministrazione comunale concedente.

2. Possono affidarsi in concessione, ai sensi del comma 1, la redazione di progetti, le eventuali attività necessarie per l'acquisizione delle aree e degli immobili, la direzione e sorveglianza tecnica dei lavori, il collaudo delle opere ultimate.

3. Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera e concorrere, anche indirettamente o per il tramite di società controllate o collegate, nell'esecuzione dei lavori.

Titolo V

IL CONTRATTO

Capo I

ATTI PRELIMINARI

Art. 66

Documentazione antimafia

1. L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

2. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.

Art. 67

Deposito spese contrattuali

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.

2. Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.

3. Rientra nella competenza dell'Economo comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.

4. Il conguaglio deve avere luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.

Art. 68

Cauzione

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numerario od in titoli

Art. 71
Stipulazione dei contratti

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è riservata dalla legge alla competenza dei dirigenti.

2. Alla stipulazione dei contratti preceduti da appalti ai pubblici incanti e da licitazioni private, provvede il dirigente che ha presieduto la relativa Commissione di gara.

3. Alla stipulazione dei contratti preceduti da appalto concorso, trattativa privata e, quando ammesso, per corrispondenza provvedono i dirigenti dei settori che hanno proposto i provvedimenti deliberativi che trovano conclusione nell'atto negoziale.

4. In caso di difficoltà nell'individuazione del dirigente che deve provvedere alla stipulazione del contratto, la designazione viene fatta dal Segretario comunale, secondo i criteri suesposti, dallo stesso interpretati in via definitiva.

5. Resta attribuita al Sindaco la stipula dei contratti di mutuo, di acquisto e di alienazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali di garanzia. Tale funzione, in caso di assenza od impedimento del Sindaco, è esercitata dall'Assessore delegato a sostituirlo.

N.B. Testo per i Comuni nel cui organico SONO compresi dipendenti con qualifiche dirigenziali.

Art. 71
Stipulazione dei contratti

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è esercitata dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

2. La stipula di contratti relativi alla fornitura di beni e servizi a trattativa privata o per corrispondenza, quando tale forma è ammessa, può essere demandata con autorizzazione espressa nel regolamento che disciplina il servizio o, in mancanza, nella deliberazione che autorizza la fornitura, al dipendente di livello apicale dell'area che ha proposto il provvedimento che trova conclusione nell'atto negoziale.

N.B. Testo per i Comuni nel cui organico NON SONO compresi dipendenti con qualifiche dirigenziali.

Art. 75
La registrazione

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.

2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

Art. 76
L'interpretazione dei contratti

1. Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.

2. Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.

3. Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitolati generali stante la loro natura normativa e non contrattuale.

Titolo VI

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 77
Divieto di cessione del contratto

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
2. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Art. 78
Sub-appalto e cottimo

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intende avvalersi del sub-appalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.

2. L'istruttoria delle richieste di cui al comma precedente è effettuata congiuntamente dai Dirigenti dell'Ufficio contratti e del Settore tecnico competente, insieme con il Direttore dei lavori, se persona diversa dal Dirigente del Settore tecnico. I predetti funzionari, a conclusione dell'istruttoria, propongono collegialmente alla Giunta comunale, con una relazione motivata, l'accoglimento od il rigetto dell'istanza, predisponendo la relativa conforme deliberazione, corredata dei pareri prescritti dalla legge.

3. L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta comunale a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché delle altre eventualmente proposte dagli uffici comunale, a maggiore garanzia dell'Ente.

4. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 82
Corrispettivo dell'appalto

1. I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza di questo Comune sono sempre regolati sul prezzo. Esso può essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.

2. Nella fattispecie in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi previsti, compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi, avendo riguardo delle disposizioni di cui all'art. 21 del R.D. n. 350/1895.

Art. 83
Modalità di pagamento

1. Salvo le deroghe introdotte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

2. Apposite clausole contrattuali o dei capitoli speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.

3. Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazioni sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idonea garanzia (art. 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155).

4. Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 84
La revisione prezzi

1. In deroga al principio generale della invariabilità dei prezzi contrattuali dei lavori pubblici è ammessa la revisione dei prezzi stessi nei limiti tassativamente ammessi dalla legge.

2. Si applicano le disposizioni in materia stabilite dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. Le norme sulla revisione prezzi di cui ai precedenti commi non trovano applicazione agli appalti dei servizi e dei lavori pubblici, che non comportano alcuna trasformazione della materia.

4. La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.

5. Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dall'Ente entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti comma.

Art. 89 **Esecuzione d'ufficio**

1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.

2. Il Comune provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilità.

TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 90
La normativa C.E.E.

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.

2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.

3. Compete all'Ufficio contratti raccogliere sistematicamente le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dall'Ente ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.

Art. 91
Contemperamento alle norme della legge 241/1990

1. Il presente regolamento si ispira in via generale ai principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dello statuto.

2. Il regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 si informerà, per quanto attiene alle procedure relative ai contratti, a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 92
Entrata in vigore

1. Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo regionale di Controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto.

APPENDICE

**BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI
PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE
A CINQUE MILIONI DI E.C.U.**

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- a) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto appaltante;
- b) la data di invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- c) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- d) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e l'entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l'insieme; l'indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente e delle eventuali opere scorporabili;
- e) il termine di esecuzione dell'appalto;
- f) il soggetto e l'indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari e l'ammontare e le modalità di versamento della somma, eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
- g) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo a cui queste devono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora ed il luogo di detta apertura;
- i) le indicazioni relative alla cauzione ed ad ogni altra eventuale forma di garanzia richiesta all'appaltatore ai sensi della normativa vigente;
- j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;
- k) la facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 20 e seguenti della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni;

ALLEGATO A/II

**BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI
PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE
AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIORE
A CINQUE MILIONI DI E.C.U.**

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere le indicazioni richieste per i bandi di cui all'allegato I), ad eccezione di quelle previste alle lettere b) ed o).

ALLEGATO A/III

**BANDO DI GARA PER PUBBLICI INCANTI
PER APPALTI DI IMPORTO
INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.**

Per i pubblici incanti il bando di gara deve contenere tutte le notizie richieste per il bando dell'allegato I ad eccezione delle lettere b), l) ed o).

ALLEGATO B/II

BANDO DI GARA PER LICITAZIONE PRIVATA ED APPALTO CONCORSO PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL MILIONE DI E.C.U. ED INFERIORE A CINQUE MILIONI DI E.C.U.

Per le licitazioni private e l'appalto-concorso il bando deve contenere i seguenti elementi:

- 1) le notizie di cui alle lettere a), c), d), e), i), j), k), m), n), q) ed s) del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato I;
- 2) nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, anche l'elaborazione di progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto ed a presentare le relative proposte;
- 3) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale debbono essere inviate;
- 4) il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedisce gli inviti a presentare offerta;
- 5) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi dei concorrenti nonché quelli di cui alla lettera l) del bando per pubblici incanti dell'allegato I.

Gli inviti a presentare offerta debbono specificare:

- 1) le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere f), g), h), p) e r) del bando di gara per pubblici incanti dell'allegato I;
- 2) i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l'ammissione alle gare, nonché i documenti che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 agosto 1977, n. 584, ed a completamento delle indicazioni fornite.

**BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI
DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE
PER APPALTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE
A CINQUE MILIONI DI E.C.U.**

**Bando di gara per le concessioni
di costruzione e gestione (*)**

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) la data di invio del bando all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
- 3) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 4) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 5) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 6) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 7) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedisce gli inviti.

(*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

ALLEGATO C/III

BANDO DI GARA PER LE CONCESSIONI DI COSTRUZIONE E DI GESTIONE PER APPALTI DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.

Bando di gara per le concessioni di costruzione e gestione (*)

Per le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:

- 1) il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice del soggetto concedente;
- 2) i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
- 3) il luogo di esecuzione, l'oggetto della concessione, la natura e l'entità delle prestazioni;
- 4) le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono agli aspiranti concessionari;
- 5) la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l'obbligo di indicare in sede di offerta l'eventuale maggior misura di detta percentuale;
- 6) il termine per la presentazione delle candidature, l'indirizzo cui debbono trasmettersi, la lingua o le lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.

(*) Per le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando previsti per gli appalti.

**AVVISO DI GARA PER APPALTI
DI IMPORTO INFERIORE AL MILIONE DI E.C.U.**

Per le licitazioni private e gli appalti-concorso per appalti di importo inferiore al milione di ECU l'avviso di gara previsto dalla vigente normativa coincide, in quanto a contenuti, con il bando di gara integrale.

Della stessa Collana:

- E. Pianesi, *Regolamento di Contabilità*
L. 22.000 - In preparazione
- AA.VV., *Ipotesi di statuto per i piccoli Comuni*
(Ed. '91, pagg. 108 - L. 22.000)
- G. Rucco - S. Riccio - L. Campanile, *Il nuovo accordo di lavoro per il personale degli enti locali - D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333*
(Ed. '91, pagg. 320 - L. 36.000)
- AA.VV., *Gli Statuti Comunali - Guida alla formazione*
(Ed. '90, pagg. 240 - L. 42.000)
- A. Ciaffi, *Comuni e province - Il cammino della riforma*
(Ed. '90, pagg. 168 - L. 39.000)
- AA.VV., *Agenda - Guida normativa 1991 per l'Amministrazione locale*
(Ed. '90 - L. 110.000)
composta da:
 - Agenda-scadenziario 1991
 - Rubrica con oltre 2.000 indirizzi di uso comune
 - Guida-normativa divisa in 53 parti di pagg. 1528
 - Indici: sistematico e analitico
 - Videocassetta "Il comune protagonista del cambiamento"
- C. Beltrame, *Il governo locale nei paesi dell'Europa occidentale*
(Ed. '90, pagg. 176 - L. 32.000)
- S. Daccò - G. Verde, *Raccolta coordinata di norme per l'attività finanziaria e gestionale degli enti locali, La normativa dal 1977 alle norme per la finanza locale 1990 con Appendice*
(6ª Edizione '90, pagg. 974 - L. 85.000)
- F. Narducci, *Lo Status degli amministratori degli enti locali*
(Ed. '89, pagg. 176 - L. 24.000)
- AA.VV., *Guida per l'informatica*
(Ed. '85, pagg. 144 - L. 13.500)
- A. Cramarossa, *Il Comune al servizio del cittadino attraverso il contratto di lavoro - Guida commentata dei decreti presidenziali 13 maggio 1987, n. 268 e 17 settembre 1987, n. 494*
(Ed. '87, pagg. 304 - L. 26.000)